

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5512 del 25/10/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL PROGETTO DI "RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA PER L'ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA ALBAROLA NEI COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO" DITTA: BUZZI UNICEM S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5772 del 25/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL PROGETTO DI "RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA PER L'ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA ALBAROLA NEI COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO" DITTA: BUZZI UNICEM S.P.A.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare l'art. 27-bis ad oggetto "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- la società Buzzi Unicem spa ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA con nota prot. regionale n. 857797 del 31/12/2020- (prot. llo Arpae n. 189889 del 31/12/2020) al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, alla Regione Emilia – Romagna e ad ARPAE SAC di Piacenza allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), gli elaborati di progetto, l'elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione;
- il progetto appartiene alla tipologia progettuale di cui all' allegato A.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio alla categoria A.2.13) denominata: "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno)";
- l'istanza di PAUR, come previsto dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, è "finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto", tra cui l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale (come da istanza acquisita al prot. ARPAE n. 189889 del 31/12/2020, modificata con nota prot. n. 39811 del 15/03/2021):
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 111479 del 16/07/2021 questo SAC ha formalizzato la richiesta di integrazioni alla Ditta;

Considerato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L.R 4/2018, al fine di coordinare e semplificare i lavori delle amministrazioni interessate, Arpae SAC di Piacenza ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990, nell'ambito della quale è stata trattata anche l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di che trattasi e del quale si richiamano integralmente le descrizioni riguardanti i titoli ambientali richiesti "scarico di acque reflue", "emissioni in atmosfera", "impatto acustico";
- la suddetta istanza di AUA è stata acquisita con prot. n.189889 del 31/12/2020 e n.39811 del 15/03/2021; la documentazione integrativa è stata richiesta nell'ambito della CDS ed è pervenuta in data 02/02/2022, 31/08/2022 e 05/09/2022;

Rilevato, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera e per la matrice scarichi, che:

- per quanto concerne la matrice *emissioni*:

nella relazione a supporto dell'istanza di AUA è stato dichiarato che, i due cantieri attivi 'Albarola' e 'Canova' oggetto del progetto, sono autorizzati alle emissioni in atmosfera con i seguenti atti, ad oggi vigenti:

- a) cantiere Albarola: atto dello Sportello Unico Consorzio Ambientale Pedemontano prot. n. 1890/12 del 28/03/2013, con scadenza il 28/03/2028;
- b) cantiere Canova: atto dello Sportello Unico Consorzio Ambientale Pedemontano prot. n. 1891/12 del 28/03/2013, con scadenza il 28/03/2028.

Dette autorizzazioni sono state rilasciate dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 401 del 13/03/2013 per lo "stabilimento" di Albarola e con D.D. n. 402 del 13/03/2013 per lo "stabilimento" di Canova. Tali autorizzazioni sono state oggetto di due distinte istanze della ditta BUZZI UNICEM S.p.A. rispettivamente acquisite al prot. 54473 del 10/08/2012 ed al prot. prot. n. 54471 del 10/08/2012. L'azienda, quindi, aveva a suo tempo ritenuto che si trattasse di due distinti stabilimenti ex art. 268 del D.Lgs. 152/06.

La domanda di AUA ricompresa nel PAUR riferita ad entrambi i cantieri (Albarola e Canova) lascia intendere

che questi sono considerati come ricompresi in un unico stabilimento, rappresentato dal giacimento minerario. Il fatto che la frantumazione del materiale avviene esclusivamente nel cantiere Albarola, a cui viene trasportato anche il materiale estratto presso il cantiere Canova per la relativa lavorazione, conferma l'unitarietà del ciclo produttivo.

Viene precisato che nel cantiere di Canova nelle situazioni in cui l'abbattimento primario non riesce a raggiungere il risultato atteso, ovvero allorché risultino presenti dei blocchi di pezzatura eccedente il limite consentito per la frantumazione, viene eseguita la riduzione di pezzatura mediante un escavatore idraulico cingolato modello CAT 345C dotato di martello demolitore.

Tale attività di riduzione delle dimensioni dei blocchi risulta relativamente ridotta e, come per le altre lavorazioni interne alle aree estrattive, le emissioni diffuse sono contenute con l'umidificazione delle aree di intervento.

- per quanto concerne la matrice *scarichi*:
 - l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al presente procedimento è stata avanzata dalla Ditta in oggetto per l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi: scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico (S2) di acque reflue domestiche su suolo.
L'attività estrattiva svolta presso le miniere in oggetto è stata precedentemente gestita dalla Ditta "GEAMIN", titolare rispettivamente di AUA adottata con D.D. n. 1275 del 13/03/2018 per la miniera Albarola e di AUA adottata con D.D. n. 5427 del 22/10/2018 per la miniera Canova.
Tali atti comprendevano soltanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (per Albarola) e allo scarico di acque reflue domestiche su suolo (per Canova);
 - presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi così classificati (oggetto dell'istanza):
 - scarico "S1" di acque reflue industriali, derivanti dall'attività di lavaggio degli automezzi svolta su apposita piazzola (superficie pari a mq. 4,33) ubicata presso la miniera Albarola, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una vasca di sedimentazione, un disoleatore statico e un pozzetto con filtro a coalescenza. Lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale artificiale di scolo stradale" confluyente nel canale consortile "Cava Unicem" (canale di bonifica di solo scolo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - scarico "S2" di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico ubicato presso la miniera Canova, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente una potenzialità pari a 2 A.E.), un filtro percolatore anaerobico (avente una potenzialità pari a 4 A.E.), un impianto di fitodepurazione (costituito da n° 2 vassoi assorbenti per una superficie di 10 mq. - avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un pozzetto d'ispezione finale. Lo scarico del "troppo pieno" in uscita dall'impianto di fitodepurazione recapita sul suolo;
 - il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico "S1" è indicato con la dicitura "Pf1 – pozzetto d'ispezione" nella "Figura 8 - particolare scarico S1" dell'allegato F trasmesso con le integrazioni del 02/02/2022, ed è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento.

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di PAUR, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, necessarie per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, di seguito elencati:

- nota prot. n. 144412 del 05.09.2022 - Comune di Vigolzone: parere favorevole relativamente all'impatto acustico;
- nota prot. n. 144431 del 05.09.2022 - Comune di Vigolzone: (miniera Canova) prot. n. 7317 del 05/09/2022 autorizzazione con prescrizioni allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
- nota prot. n. 145281 del 06.09.2022 Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: (miniera Albarola) parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera e per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico;

Atteso che:

- con nota prot. n. 145420 del 06/09/2022, questo Servizio ha richiesto al Consorzio di Bonifica di

Piacenza il parere di compatibilità idraulica relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale artificiale di scolo stradale" confluyente nel canale consortile Cava Unicem, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;

- il Consorzio di Bonifica, con nota prot. n. 11098 del 22/09/2022, acquisita al prot. Arpae n.155103 del 22/09/2022, in riscontro alla suddetta nota, ha rilasciato il parere favorevole relativamente allo scarico indiretto nel canale consortile denominato Cava Unicem, proveniente dall'insediamento "Miniera Albarola";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria condotta con la Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto, nonché alla revoca delle AUA adottate in favore della Ditta "Geamin srl" con determinazioni dirigenziali n. 1275 del 13/03/2018 per la miniera Albarola e n. 5427 del 22/10/2018 per la miniera Canova.

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "Autorizzazioni complesse", in quanto coadiutore del Responsabile del S.A.C. di Piacenza nell'istruttoria di P.A.U.R. - V.I.A.;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Buzzi Unicem spa (P.I.01772030068) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) relativo al progetto di "RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA PER L'ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA ALBAROLA NEI COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO", per l'attività estrattiva di marna da cemento, da svolgersi presso l'impianto "miniere Albarola e Canova" sito in Comune di Vigolzone, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2. di stabilire per lo scarico S1** di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel "Canale Consortile Cava Unicem", il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 3. di impartire, per lo scarico S1** di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo;
 - c) le condotte fognarie dovranno essere periodicamente controllate e tenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;

- d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nello scolo stradale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Vigolzone, all'AUSL ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto xx ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Vigolzone e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 4. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche sul suolo (giusta autorizzazione del Comune di Vigolzone prot. n 7317 del 05/09/2022), le seguenti prescrizioni:**
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - b) il pozzetto di ispezione posto a valle dell'impianto di fitodepurazione deve essere in ogni momento accessibile per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) al fine di mantenere la corretta efficienza dell'impianto di fitodepurazione deve essere limitato l'ingresso delle acque piovane nei vassoi assorbenti. Pertanto le acque piovane dovranno essere disperse su terreno per scorrimento superficiale e si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del suolo circostante. Inoltre per il mantenimento delle funzioni evaporative dei vassoi assorbenti è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione e alla sostituzione delle essenze morte;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Vigolzone ed all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 5. di impartire, per la matrice emissioni in atmosfera, i seguenti limiti e prescrizioni:**

E1 IMPIANTO FRANTUMAZIONE – cantiere Albarola

Portata 12860 Nm³/h

Durata massima giornaliera 9 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza Minima 2,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri 10 mg/Nm³

- a) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo

con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

b) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;

c) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

d) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);

- **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017

- **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

e) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;

f) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

g) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

h) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

i) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore

al valore limite autorizzato;

j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

k) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

l) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

m) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

n) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza;

p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentata su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

q) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, tra cui:

- periodica irrorazione e umidificazione, in particolare nei periodi siccitosi, di tutte le aree di intervento, dei piazzali e delle aree di transito; l'umidificazione può essere effettuata mediante appositi impianti di irrigazione, in alternativa, può essere realizzata con l'utilizzo di un carro-botte; l'intervento di bagnatura dovrà comunque essere effettuato tutte le volte che si verificherà l'esigenza;

- mantenimento di bassa velocità di percorso dei mezzi d'opera nelle aree interne al cantiere (velocità max. 15 km/h);

- sospensione temporanea dell'attività in caso di velocità del vento particolarmente elevate (superiore a 6 m/s) e periodi siccitosi; per monitorare l'intensità del vento in entrambi i cantieri dovrà essere installato un anemometro;

- adozione di accorgimenti tecnico e/o gestionali al fini di evitare il trascinamento delle polveri sulla viabilità pubblica (ad esempio periodica pulizia dei punti di immissione sulla viabilità pubblica);

6. **di revocare** le Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate in favore della Ditta "Geamin srl", con determinazioni dirigenziali n. 1275 del 13/03/2018 (miniera Albarola) e n. 5427 del 22/10/2018 (miniera Canova), precedentemente autorizzata per l'attività di "estrazione mineraria" svolta nei cantieri di "Albarola" e "Canova" del medesimo impianto ubicato in Comune di Vigolzone;

7. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

8. **di dare atto che:**

- l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla Delibera di Giunta Regionale relativa all'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi che, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 20 della L.R. n. 4/2018, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), comprensivo di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento di cui trattasi;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo di cui al punto precedente;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per l'assunzione di idoneo atto di revoca dei Provvedimenti conclusivi di AUA rilasciati alla ditta "Geamin srl" precedentemente autorizzata nel medesimo impianto in comune di Vigolzone;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.